

**DELIBERAZIONE 12 GENNAIO 2017
6/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO, PER
L'ANNO TERMICO 2017 – 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 gennaio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 7 dicembre 2016 (di seguito: decreto 7 dicembre 2016);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas, recante regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2016/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta

competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

in attuazione del richiamato articolo del decreto legge 1/12, con il decreto 7 dicembre 2016, il Ministro ha:

- riservato una capacità di stoccaggio di 1,5 miliardi di metri cubi per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio (di seguito: servizio integrato), finalizzati a consentire alle imprese industriali, come definite all'articolo 2 dal medesimo decreto, l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero;
- previsto che la capacità di rigassificazione in conferimento è la capacità in regime regolato soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla RTRG (di seguito: fattore di copertura) e, su base volontaria da parte delle imprese di rigassificazione, la capacità di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura;
- previsto che nell'ambito del servizio integrato siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di stoccaggio per il servizio di stoccaggio uniforme, quantitativi di gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla scarica;
- demandato all'Autorità la definizione, con propria deliberazione, ed in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018:
 - della procedura che le imprese di rigassificazione dovranno adottare per il conferimento, secondo asta competitiva, della capacità per il servizio integrato;
 - di un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato, per le imprese soggette al fattore di copertura;
 - dei criteri di ripartizione dei proventi delle aste tra le imprese di rigassificazione e l'impresa maggiore di stoccaggio;
- stabilito che dall'attuazione delle richiamate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e rigassificazione;
- previsto che le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate per il servizio integrato sono trasferite, secondo modalità definite con successivo decreto del Ministero, per l'assegnazione nel servizio di stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 77/2016/R/gas, l'Autorità ha definito, per l'anno termico 2016 – 2017, le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio per il servizio integrato;
- dette disposizioni risultano replicabili, alla luce di quanto stabilito, per l'anno termico 2017 – 2018 ai sensi del decreto 7 dicembre 2016.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 1, comma 5, del decreto 7 dicembre 2016 prevede che le modalità di effettuazione delle aste siano definite dall'Autorità sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture;
- è stato esperito quanto richiamato al precedente alinea.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno definire le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio e rigassificazione in attuazione delle disposizioni del decreto 7 dicembre 2016

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni e oggetto

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 164/00 e le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazioni dell'Autorità 137/02, 119/05, 167/05 e ARG/gas 45/11, integrate dalle seguenti:
- a) decreto 7 dicembre 2016 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 dicembre 2016;
 - b) fattore di copertura è il fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorità 438/2013/R/gas;
 - c) servizio integrato è il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 del decreto 7 dicembre 2016.
- 1.2 Il presente provvedimento disciplina i criteri di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 del decreto 7 dicembre 2016.

Articolo 2

Procedure di conferimento delle capacità per il servizio integrato per l'anno termico 2017 – 2018

- 2.1 Ciascuna impresa di rigassificazione organizza le procedure di conferimento delle capacità per il servizio integrato, per la consegna del GNL presso il proprio terminale. Le procedure hanno luogo contemporaneamente entro il 23 febbraio 2017.

- 2.2 L'impresa di rigassificazione, previo coordinamento con l'impresa maggiore di stoccaggio, definisce e pubblica sul proprio sito internet, con un congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento di ciascuna procedura:
- a) le modalità di svolgimento delle procedure d'asta e i requisiti previsti per la partecipazione;
 - b) le capacità di rigassificazione in offerta, espresse in termini di metri cubi liquidi di GNL per ciascun periodo di scarica;
 - c) le condizioni di erogazione del servizio ed i corrispettivi applicati all'utente in aggiunta al corrispettivo d'asta, sulla base delle condizioni stabilite nei codici di rigassificazione e stoccaggio.
- 2.3 Le offerte presentate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) l'eventuale attestazione di essere un'impresa industriale ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 7 dicembre 2016, ovvero suo mandatario;
 - b) il corrispettivo unitario offerto, inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta; tale corrispettivo è sostitutivo del corrispettivo *Cqs* di cui al comma 1.1, lettera h), dell'RTRG;
 - c) la capacità richiesta per ciascun periodo di scarica;
 - d) il paese di produzione del GNL per il quale si richiede la capacità.
- 2.4 Ai fini del conferimento delle capacità per il servizio integrato, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dai codici di rigassificazione. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare è pari al corrispettivo indicato nell'offerta.
- 2.5 Per ciascun periodo di scarica, l'impresa di rigassificazione seleziona le offerte aventi un corrispettivo unitario superiore al prezzo di riserva. Nel caso in cui la somma delle offerte selezionate risulti superiore alla capacità offerta, l'impresa di rigassificazione identifica le offerte ammissibili in base al seguente ordine di priorità:
- a) offerta presentata da soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 7 dicembre 2016, ovvero da un suo mandatario;
 - b) offerta avente prezzo maggiore;
 - c) offerta avente maggiore volume di GNL previsto in consegna;
 - d) offerta relativa a consegna di GNL prodotto in Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del decreto 7 dicembre 2016.
- 2.6 Ai fini della determinazione dell'ordine complessivo di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto 7 dicembre 2016, l'impresa di rigassificazione trasmette al Ministero le offerte ammissibili selezionate ai sensi del precedente comma 2.5, complete delle informazioni di cui al precedente comma 2.3.
- 2.7 Ciascuna impresa di rigassificazione provvede ad allocare la capacità per il servizio integrato di propria competenza sulla base dell'ordine complessivo di

aggiudicazione determinato dal Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto 7 dicembre 2016.

- 2.8 Per ciascuna procedura di conferimento e per ciascun soggetto aggiudicatario il prezzo di aggiudicazione è pari al relativo corrispettivo unitario offerto.
- 2.9 Il soggetto aggiudicatario versa all'impresa di rigassificazione un corrispettivo pari al prezzo di aggiudicazione di cui al precedente comma 2.8 applicato alla capacità di rigassificazione conferita. L'impresa di rigassificazione riconosce all'impresa maggiore di stoccaggio un importo pari alla capacità di stoccaggio abbinata alla capacità di rigassificazione moltiplicato per il minore fra:
- a) il prezzo di aggiudicazione di cui al presente comma 2.9, dedotta, nel caso di capacità rigassificazione non soggetta al fattore di copertura, la differenza, se positiva, fra la componente rigassificazione del prezzo di riserva definita dall'impresa di rigassificazione e quella definita dall'Autorità;
 - b) il prezzo dell'ultima offerta accettata nell'ambito della procedura di conferimento della capacità per il servizio uniforme con iniezione stagionale per il mese successivo a quello in cui avviene la discarica.
- 2.10 L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta; in particolare l'impresa di rigassificazione pubblica:
- a) la capacità offerta e conferita;
 - b) il prezzo di assegnazione.

Articolo 3

Prezzi di riserva per il servizio integrato

- 3.1 Sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, è definito il prezzo di riserva, per l'asta per il conferimento delle capacità per il servizio integrato, pari alla somma di:
- a) una componente stoccaggio, unica per tutte le imprese di rigassificazione;
 - b) una componente rigassificazione.
- Tali componenti non possono assumere valore negativo.
- 3.2 Per la capacità di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura, l'impresa di rigassificazione che intende offrire il servizio integrato, può stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto 7 dicembre 2016, un valore per la componente rigassificazione, da utilizzare, ai fini della determinazione del prezzo di riserva, maggiore o uguale alla componente rigassificazione definita dall'Autorità ed inferiore alla relativa tariffa di rigassificazione.
- 3.3 Ai fini del calcolo della componente stoccaggio si applicano i criteri di cui all'articolo 7 della deliberazione 77/2016/R/gas.
- 3.4 I criteri di calcolo della componente rigassificazione, comunicati alle imprese di rigassificazione, con successivi provvedimenti, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, tengono conto di:

- a) la differenza fra il prezzo del gas atteso sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura e il prezzo del GNL per l'Europa sud occidentale (SWE LNG) sulla base delle quotazioni disponibili per il periodo di scarica;
- b) i costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di rigassificazione ed in particolare i corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, nonché il valore dei quantitativi riconosciuti dall'utente a copertura di consumi e perdite.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità ad effettuare le attività di monitoraggio dei comportamenti di offerta da parte dei principali operatori e importatori, nonché di acquisire altre informazioni rilevanti, al fine di valutare se siano state adottate strategie volte a sfruttare eventuali posizioni di dominanza o di potere di mercato con riferimento alla risorsa stoccaggio.
- 4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni